



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0003579/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi  
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)” – Testo a seguito dello stralcio di alcune disposizioni effettuato ai sensi dell’art. 114, comma 2, del Regolamento Interno. Reg. Gen. n. 505 bis**

Ad iniziativa della G. R. – Presidente Caldoro Assessore Gaetano Giancane -  
Depositato in data 17 febbraio 2014

**IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame;  
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.


Napoli,

06 MAR 2014

**IL PRESIDENTE**

ew

BIS



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:  
Vicariato della D.G. Segreteria di Giunta

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
696	30/12/2013	92	0	0

Oggetto:

Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.


Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 01C8E98D6AB47338AA4075F213C270DF4C277217

Allegato nr. 1 : 71AF5390DAFBEBFB0E21D8881B3B8E30242D8C9C

Allegato nr. 2 : 031430A8B63B68603265AF35E0273739382F4C27

Frontespizio Allegato : 185E634B2F42F895289618A0EAC5BF1AD3C30BBE





Dipartim.

Direzione G.

92

0

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

30/12/2013

## PROCESSO VERBALE


Oggetto :

*Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0003579/A

Del. 17/02/2014 CR 45 27  
Da CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**VISTO** lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;

**VISTI** la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 s.m.i. ed in particolare:

- a. l'articolo 20 avente ad oggetto "Procedimento di adozione della legge di bilancio";
- b. l'art. 11, comma 1, lett. b-bis, della L.R. 7/2002, come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera d), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.
- c. l'art. 14, comma 1 bis, della L.R. 7/2002, come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera e), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

### **CONSIDERATO**

- a. che il Consiglio Regionale in data 30/12/2013 ha approvato con leggi il bilancio e la finanziaria regionale per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 2014, 2015 e 2016, in attesa di promulgazione;
- b. ai sensi del citato art. 14, comma 1-bis, il disegno di legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale oppure organizzatorio, né di natura localistica o microsettoriale;
- c. che la lett. b-bis del comma 1, dell'art. 11 prevede che gli eventuali disegni di legge collegati ai provvedimenti di cui alle lett. a) e b), da presentare al Consiglio regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, recano disposizioni omogenee per materia che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della programmazione finanziaria regionale, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell'economia regionale;

**RITENUTO, pertanto**, di poter approvare l'allegato disegno di legge collegato alla finanziaria regionale per l'anno 2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva trasmissione e sottoposizione al Consiglio regionale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi dall'Ufficio Legislativo con note prot. nn. 1843/UDCP/GAB/UL e 2804/UDCP/GAB/UL;

**ACQUISITO** il parere dall'Ufficio VIII – bollinatura reso con nota prot.n. 2791/UDCP/GAB/Uff.VIII;

**PROPONE**, e la **GIUNTA** a voto unanime

### **DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di legge : "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)";
2. di inoltrare al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.





# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.696	del	30/12/2013	DIPART	DIR GEN	UDD
				92	0	0
				55	13	

OGGETTO :  
**Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.**


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE		<i>Dott. Esposito Valeria Dr. Rosati Bruno</i>		
IL VICARIO DELLA D G SEGRETERIA DI GIUNTA		<i>Dott. Esposito Valeria</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO IL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>30/12/2013</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>15/02/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI.

---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:  
 Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)

## TITOLO I RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE

### *Art. 1*

#### *Pagamenti alle imprese*

1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio provvedimento i termini di pagamento a favore delle imprese nell'ambito delle transazioni commerciali con la Regione.

### *Art. 2*

#### *Procedure di spesa su fondi aggiuntivi*

1. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge 18 agosto 1990, n. 241 (Trasparenza atti amministrativi).

### *Art. 3*

#### *Procedimenti amministrativi in materia ambientale*

1. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.

### *Art. 4*

#### *Campania Semplice*

1. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della regolazione, la Regione favorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche mediante la creazione di un sito internet dedicato. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma 1, osservazioni e proposte migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all'iscrizione ad albi,

ruoli, registri o elenchi comunque denominati.

3. Entro novanta giorni dal termine delle consultazioni, la Giunta adotta i necessari interventi di semplificazione, esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vita le norme e a mantenere immutata la disciplina.

#### Art. 5

##### *Misure per lo sviluppo del territorio regionale e per il sostegno alle imprese e all'occupazione*

1. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all'occupazione, la Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con apposito regolamento i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l'apporto di capitali privati.

#### Art. 6

##### *Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi*

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale e nazionale, che ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneficiarie delle agevolazioni attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10, 1.12, 2.2, 3.17, 4.2, 4.5, 5.2, 6.3 e 6.5 del POR Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.

#### Art. 7

##### *Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5*

1. Dopo il comma 110 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013), è inserito il seguente:

"110 *bis*. Ai fini dell'ammissione ai crediti di imposta, i beneficiari possono fornire certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogo della visura camerale, purché quest'ultima sia comunque prodotta prima della conclusione del procedimento."

## TITOLO II INTERVENTI DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO

### CAPO I

#### Diritto allo studio universitario

### SEZIONE I

#### Principi generali

#### Art. 8

##### *Finalità e destinatari*

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità dei principi del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) della normativa statale e regionale di attuazione, dello Statuto della Regione Campania nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. La Regione, in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, attua un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete e in cui le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le sinergie.
3. Sono destinatari del presente capo tutti gli studenti:
  - a) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella Regione Campania;
  - b) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali parèggiati), che hanno sede nella Regione Campania;
  - c) gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2012, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), del relativo regolamento di attuazione del 31 agosto 1999, n. 394.
4. Per gli studenti delle Università telematiche o assimilate anche riconosciute sono garantiti esclusivamente i servizi di informazione e orientamento al lavoro, promozione culturale, ricreativo e della attività sportive e servizio banche dati per la promozione del diritto allo studio universitario.

#### Art. 9 *ADISURC*

1. La Regione, avente i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza sugli interventi per il diritto allo studio universitario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2012, al fine di attuare le finalità di cui all'articolo 8 coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza, ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici, istituisce l'azienda unica per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), quale azienda strumentale della Regione, con sede legale e amministrativa in Napoli, che si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).
2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il suo funzionamento, comprese le articolazioni territoriali, sono disciplinate, oltre che dal presente capo, dallo statuto dell'ADISURC approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Sono organi dell'ADISURC:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi CdA;
- c) la Consulta Regione-Università, d'ora in poi CRU;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio dei revisori contabili.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ADISURC, convoca e presiede il CdA fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del CdA e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti di competenza del CdA che non hanno contenuto di carattere generale, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile successiva. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato di coordinamento regionale delle Università campane (CUR) e presiede la CRU con potere di convocazione della stessa. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5. Il CdA è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente di cui al comma 3 lett. a);
- b) un rappresentante della Regione Campania eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) con voto limitato;
- c) il Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università della Campania o suo delegato;
- d) due rappresentanti degli studenti designati a seguito di elezioni uniche regionali, organizzate dalle Università campane, a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali con una ripartizione degli elettori nei due collegi elettorali, uno relativo alle Università con sede legale ricompresa nella provincia di Napoli e uno relativo alle Università con sede legale ricompresa nelle altre province. Gli studenti eletti sono i primi dei collegi di Napoli e delle altre province che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali.

6. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo. Il componente di cui al comma 5, lettera b), è in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente, nonché di specifici requisiti di professionalità e di competenza maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

7. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il CdA è stato nominato.

8. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il CdA anche se sono stati designati o eletti almeno due dei componenti previsti al comma 5, lettere b), c) e d), oltre al Presidente.

9. Al Presidente del CdA è corrisposto un assegno mensile pari al 25 per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali. I componenti del CdA percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 30 per ogni riunione consiliare cui partecipano, fatta eccezione per il rappresentante di cui al comma 5, lettera c), laddove già percepisce gettoni di presenza dal CUR. Al Presidente e ai componenti del CdA è comunque corrisposto un rimborso per le spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA, secondo quanto dettato dalla normativa prevista per i dirigenti della Regione Campania.

10. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISURC e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA, in particolare:

- a) elegge il Vice Presidente, nella prima seduta e a scrutinio segreto, tra i suoi componenti;
- b) approva lo statuto dell'ADISURC, il bilancio di previsione con le relative variazioni, il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività, nonché i piani di

attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione, la Carta dei Servizi, i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici, i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi di cui all'articolo 11, il regolamento di funzionamento della CRU, il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili, le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale, l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;

- c) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni all'ADISURC;
- d) delibera la nomina del Direttore generale;
- e) ratifica i provvedimenti di cui al comma 4.

11. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 13, esso delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.

12. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal Direttore generale, il quale redige i verbali delle sedute. Gli atti del CdA sono pubblici.

13. Il CdA si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate per iscritto o a mezzo posta elettronica certificata, di cui si dotano i singoli Consiglieri, almeno sette giorni prima della riunione o in caso di urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti del CdA non prendono parte alle deliberazioni in cui si trattano questioni che li riguardano personalmente o che riguardano loro parenti e affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non prendono parte soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISURC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto proponente la partecipazione nonché la specifica motivazione.

14. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, oppure di dimissioni della maggioranza dei componenti, il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISURC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 10 la Giunta regionale nomina un Commissario *ad acta* per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati. In caso di dimissioni, decadenza o revoca, per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

15. La CRU ha funzioni di indirizzo e orientamento, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il Presidente di cui al comma 3 lett. a);
- b) tanti rappresentanti della Regione Campania quante sono le Università presenti sul territorio regionale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1996, con voto limitato;
- c) tanti rappresentanti dell'Università di riferimento quante sono le Università presenti sul territorio regionale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), designati dal singolo Rettore;
- d) tanti rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento quante sono le Università presenti sul territorio regionale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), eletti in concomitanza delle elezioni delle rappresentanze studentesche delle singole Università.

16. La CRU dura in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti decadono

automaticamente dalla carica se perdono lo status di studente o il diritto all'eleggibilità. In quest'ultimo caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto. La CRU svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio limitatamente ai piani di cui al comma 10, lettera b), entro venti giorni dalla richiesta da parte del CdA e, se decorre il termine senza la comunicazione del parere, il CdA procede indipendentemente dallo stesso;
- b) ha diritto di accesso e controllo dei locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione gestiti;
- c) verifica l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati e la rispondenza agli standard indicati nella carta dei servizi, segnalando eventuali disservizi e proponendo al CdA soluzioni utili in grado di migliorare la qualità dei servizi resi. Le proposte e le segnalazioni sono inserite obbligatoriamente dal CdA nel primo ordine del giorno utile.

17. La partecipazione dei membri alle riunioni della CRU è a titolo onorifico. La CRU si riunisce ad insindacabile giudizio del Presidente, fatta eccezione per i casi di urgenza espressamente motivati o su espressa richiesta di almeno dodici membri della stessa. Alle riunioni della CRU partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore generale o da suo delegato. Il funzionamento della CRU e le modalità di accesso di cui al comma 16, lettera b), sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal CdA.

18. L'incarico di Direttore generale, tranne nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 16, è conferito dal CdA sulla base di motivate e comprovate esperienze e capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività, preferibilmente nell'ambito del diritto allo studio universitario, di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale. L'incarico di Direttore generale, il rinnovo e il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del Direttore generale della Giunta o dell'equivalente struttura apicale, comprese le indennità di funzione e di risultato. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno. Se l'incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

19. Il Direttore generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni della CRU che può demandare a un suo delegato. Il Direttore generale formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

20. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata e non può trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

21. Il Direttore generale è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

22. Il Direttore generale si avvale, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, di responsabili amministrativi territoriali, uno per ogni provincia dove hanno le sedi legali le Università, presenti sul territorio regionale, e di responsabili di unità organizzative, uno per ogni attività amministrativa centralizzata, le cui funzioni, modalità di nomina e relativi compensi sono disciplinati dal regolamento del personale, approvato dal CdA sulla base di un modello organizzativo di tipo

dipartimentale.

23. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 18 a 22, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché la disciplina regionale e statale in materia di personale.

24. Il Collegio dei revisori contabili, d'ora in poi "Collegio", è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 1996 e nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

25. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISURC sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. Il Direttore generale trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al primo periodo. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 10. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario specifico di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Decreto ministeriale 2 settembre 2010, n. 169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti). Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1994. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non può essere riconosciuto loro alcun rimborso spese.

#### Art. 10

#### *Compiti della Regione*

- I. La Regione Campania:
  - a) coordina l'attività per il diritto allo studio universitario al fine di assicurare il più elevato livello di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;
  - b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
  - c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;
  - d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;
  - e) sviluppa, in collaborazione con le Università, le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;
  - f) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre regioni;

- g) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici dell'ADISURC e delle Università;
- h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalla stessa ADISURC e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
- i) promuove e realizza, anche in collaborazione con l'ADISURC, con le Università di riferimento e con le istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;
- j) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;
- k) verifica i risultati complessivi della gestione;
- l) stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore.

2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro novanta giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISURC concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
- b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- c) il rendiconto generale;
- d) le determinazioni relative alla pianta organica.

3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni, avvalendosi anche dell'ausilio e della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti, per accertare il regolare funzionamento dell'ADISURC provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo dell'ADISURC, al compimento di atti dovuti con la nomina di un Commissario *ad acta*, se ne è rifiutato o ritardato l'adempimento. In tal caso, la Giunta può adottare anche misure idonee nei confronti dei responsabili dell'ADISURC, su proposta dell'assessore regionale con delega al diritto allo studio universitario.

4. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del bilancio regionale, cui sono destinate quota parte delle risorse, per un ammontare non superiore al 2 per cento, disponibili per l'anno finanziario di riferimento sul corrispondente appostamento di bilancio previste per il diritto allo studio universitario.

5. La Regione provvede a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai cinque anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo, con il coordinamento dell'ADISURC.

6. La Regione favorisce la collaborazione e le intese tra ADISURC e Università o con enti pubblici e privati in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche inter-universitari, programmati in apposita conferenza di servizi.

## Art. 11

### Tipologia dei servizi - controllo - sanzioni

1. Il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito, disciplinati con apposito regolamento:

- a) borse di studio;
- b) servizio abitativo;
- c) prestiti d'onore;
- d) servizio di ristorazione;

- e) servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
  - f) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
  - g) servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
  - h) servizio di assistenza sanitaria;
  - i) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
  - j) attività part-time e servizio di banche dati per promozione diritto allo studio;
  - k) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché dalla disciplina attuativa e con la programmazione regionale di cui all'articolo 13.
2. L'ADISURC può realizzare programmi comuni con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che l'ADISURC può sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.
3. L'ADISURC stabilisce, con apposita carta dei servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La carta dei servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'ADISURC, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.
4. L'ADISURC esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza con cui vanno stipulati protocolli di intesa, anche per l'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 2012.
5. Coloro che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi del presente capo, sono soggetti a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita in denaro o servizi quantificabili, come individuati dalla programmazione regionale, e perdono il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Nel caso di mancata restituzione, l'ADISURC provvede ad avviare ogni azione giudiziaria utile per il recupero forzoso delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'ADISURC per la restituzione, oltre le spese, diritti ed onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 12

#### *Incompatibilità e misure sul personale*

1. Il Presidente o il componente del CdA o della CRU, nonché il Presidente o il componente del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità disposte dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.
2. Il CdA entro tre mesi dalla prima seduta consiliare trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di prima pianta organica del personale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e delle procedure previste per la mobilità. Sino alla predetta approvazione, la dotazione organica dell'ADISURC è costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle pregresse AADISU di cui alla legge regionale n. 21 del 2002.
3. Al personale dell'ADISURC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale dell'ADISURC, mediante atti deliberativi del CdA, che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. L'ADISURC può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui al presente capo, di

personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione. L'Università utilizza personale dell'ADISURC, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all'Università stessa, che provvede a rimborsare l'ADISURC degli oneri relativi al personale messo a disposizione. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.

4. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal CdA entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. In caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*; mentre in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, nel termine di cui al presente comma, il regolamento del personale con annessa pianta organica si intendono approvati. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall'ADISURC, previa autorizzazione della Giunta regionale, con le limitazioni di nomina di cui all'articolo 9, comma 20. Le commissioni di concorso sono presiedute dal Direttore generale o da un dirigente all'uopo nominato dal CdA e sono composte da esperti interni o esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento del personale, di esse non fanno parte i componenti del CdA.

#### Art. 13

##### *Patrimonio, programmazione e bilancio*

1. L'ADISURC dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
  - a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
  - b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale di cui ai commi 6, 7 e 8;
  - c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
  - d) proventi dei servizi forniti ed introiti provenienti a qualsiasi titolo dalla gestione del proprio patrimonio nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
  - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
  - f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri soggetti pubblici o privati;
  - g) i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario.
2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge n. 390 del 1991 e dal decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti all'ADISURC.
3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato all'ADISURC altri beni immobili.
4. Nell'ambito della propria attività l'ADISURC può proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di *project financing* o permuta al fine di valorizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli studenti.
5. L'esercizio finanziario dell'ADISURC coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione dell'ADISURC, predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000) e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1,

comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), è adottato dal CdA entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002 e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale dell'ADISURC predisposto con le modalità di cui alla legge regionale n. 7 del 2002 è adottato dal CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui al articolo 9, comma 10, lettera b), è redatto secondo i principali standard nazionali.

6. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione s'intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.

7. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 11 e contiene la carta dei servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l'ADISURC si conforma. A tali indicazioni sono vincolate anche le Università che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

8. La Giunta regionale assegna all'ADISURC e alle Università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

9. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e del decreto legislativo n. 68 del 2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 338 del 2000, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

10. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.

11. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISURC si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

#### Art. 14

##### *Disposizioni tributarie*

1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

3. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 68 del 2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria

della Regione Campania in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio; è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dall'ADISURC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

4. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104.

5. La tassa di cui al comma 4 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania – Dipartimento – Risorse finanziarie, umane e strumentali con la causale "Tassa (contributo) a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

6. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 4 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

#### Art. 15

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri di cui al presente capo si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla missione 4, programma 4. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

2. L'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dal presente Capo rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e in quello successivo sono utilizzati, dopo il loro accertamento, per i servizi per il diritto allo studio universitario.

#### Art. 16

##### *Norme transitorie e finali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario, la Giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Entro il 15 settembre 2014, il Consiglio regionale elegge il componente del CdA di cui all'articolo 9 comma 5 lettera b) e i rappresentanti della CRU di cui all'articolo 9, comma 15, lettera b).

3. Entro il 30 settembre 2014, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina i membri del CdA e della CRU. Entro il 31 ottobre 2014 ed esclusivamente per la prima nomina, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario e d'intesa con il CdA, con proprio decreto nomina il Direttore generale per il primo mandato, rispettando i requisiti professionali richiesti dall'articolo 9, comma 18. Se non sono stati eletti i due rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), entro la data del 30

settembre 2014, il CdA, esclusivamente per la prima nomina e in attesa dell'elezione dei rappresentanti degli studenti, è composto da due studenti ognuno nominato dalle rappresentanze universitarie studentesche che hanno ottenuto il maggior numero di voti di lista in Campania, secondo il sistema proporzionale relativo all'ultima elezione del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) collegio elettorale, IV Distretto.

4. Il CdA entro il 31 marzo 2015 approva tutti i regolamenti di sua competenza.

5. Entro il 31 marzo 2015, il CdA approva il piano delle attività e il bilancio di previsione per l'anno 2015 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.

6. Fino al 30 giugno 2015, l'ADISURC per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle pregresse AADISU.

7. Per l'esercizio 2015, gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano in eguale misura sul bilancio delle sette AADISU, e sono sostenuti sul bilancio di previsione dell'ADISU ateneo Federico II, quale soggetto anticipatario. Le sette AADISU autorizzano le proprie spese, fino al termine del commissariamento, attraverso il bilancio 2014 per i dodicesimi corrispondenti.

8. Dalla costituzione del CdA, le sette AADISU svolgono solo attività di ordinaria amministrazione e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono adottati solo se autorizzati dal CdA. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi venti giorni dalla sua comunicazione all'ADISURC, il CdA della stessa non si esprime negativamente.

9. Il Presidente, il CdA, il Collegio dei revisori dei conti e gli organismi o nuclei di valutazione delle sette AADISU, cessano dai loro incarichi con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente legge, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo, e al loro posto sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sette commissari straordinari, uno per ogni ADISU, che si coordinano tra loro al fine di compiere tutti gli atti necessari per consentire e garantire il regolare passaggio all'ADISURC, avviando inoltre un processo di unificazione dei servizi e degli interventi istituzionali tra le diverse aziende. Ai commissari straordinari è corrisposta unicamente l'indennità di Presidente del CdA e cessano dall'incarico nei sei mesi successivi alla loro nomina, salvo eventuali proroghe.

10. Ciascun Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

11. Con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente legge sono revocati, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo, tutti gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU, fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna ADISU che restano in carica fino al termine del commissariamento. Questi ultimi garantiscono il supporto tecnico amministrativo ai commissari e al Direttore generale per avviare ogni idoneo intervento che consenta il passaggio all'ADISURC e la realizzazione di una sinergia delle azioni tra le diverse aziende, garantendo al contempo la continuità delle attività istituzionali.

12. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ADISURC è nominato, esclusivamente per la prima volta, con decreto del Presidente della Giunta regionale. All'atto della cessazione dei collegi dei revisori delle AADISU di cui al comma 9, il collegio dell'ADISURC certifica l'atto di ricognizione dei commissari straordinari facendo una relazione dove risultano le attività e le passività, compiendo tutti gli atti necessari per il passaggio all'ADISURC e svolge tutte le funzioni dei collegi dei revisori dei conti delle AADISU soppressi. Le entrate che derivano dalla realizzazione delle attività sono introitate dalla Regione.

13. Nel periodo successivo alla pubblicazione della presente legge e fino al 30 giugno 2015 non vi è possibilità di cumulo di compensi da parte dei soggetti sopra indicati, se gli stessi svolgono ruoli diversi nella fase di transizione.

14. L'ADISURC subentra con decorrenza dal 1° luglio 2015, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle pregresse AADISU.

15. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti della CRU di cui all'articolo 9, comma 15, lettera d), per la prima nomina sono eletti con apposita indizione elettorale dei singoli atenei.

16. Il personale a tempo indeterminato iscritto nei ruoli delle AADISU è trasferito nei ruoli dell'ADISURC mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento a decorrere dal 1° luglio 2015.

17. La legge regionale n. 21 del 2002 è abrogata.

## CAPO II

### Altri interventi

#### SEZIONE I

#### Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Art. 18

#### *Modifiche legge regionale 3 novembre 1993, n. 38*

1. L'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così modificato:

- a) al comma 2, dopo le parole "offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, anche in deroga all'articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.A.;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. L'alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13."

#### Art. 19

#### *SAUIE s.r.l.*

1. Gli utili pregressi realizzati dalla società in house SAUIE s.r.l., attualmente accantonati per prescrizione statutaria e volontà assembleare in un apposito fondo di bilancio denominato "Fondo valorizzazione beni ex Colosimo", potranno essere direttamente utilizzati dalla società medesima, esclusivamente a scopo di investimenti finalizzati al miglioramento della redditività dei beni facenti parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ex Patronato Regina Margherita, Istituto P. Colosimo pro ciechi di Napoli.

Art. 21

*Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo*

1. La Giunta regionale, sentita l'autorità marittima e acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, delibera entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento di adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e lo trasmette al Consiglio per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale. I comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.

SEZIONE II

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Art. 22

*Modifica alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è inserito il seguente:

“4 bis La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento

della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo di cui all'articolo 8, comma 6, lettera e), unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.”.

#### SEZIONE IV Turismo

##### Art. 24

##### *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10*

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole “comunque fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti “comunque fino al 31 dicembre 2015” e dopo le parole “minori di anni 12” sono aggiunte le seguenti “accompagnati da un maggiorenne”;
  - b) dopo il comma 4 sono aggiunto i seguenti commi:

“5. Ai sensi dell’art. 34 quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 34 quater del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, con proprio provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.
7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, gli stabilimenti balneari e imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate (cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.) consenta l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.”.

Art. 25

*Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11*

1. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Elenchi regionali delle attività professionali turistiche";
- b) al primo, al terzo e al quarto comma dell'articolo 3 la parola "Albi" è sostituita dalla seguente: "Elenchi";
- c) il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso;
- d) al terzo comma dell'articolo 3 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di Commercio competente per territorio";
- e) la lettera h) del primo comma dell'articolo 5 è soppressa;
- f) la lettera e) del primo comma dell'articolo 6 è soppressa;
- g) il secondo comma dell'articolo 11 è abrogato;
- h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 Sanzioni amministrative.

L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 lettere a) e c), dietro compenso, di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000,00 ad euro 6000,00.

Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5000,00.

Le imprese turistiche che si avvalgono delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12."

Art. 27

*Disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.
2. Il SUAP trasmette in via telematica agli EPT competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività.
3. L'avvio e l'esercizio dell'attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere da uno a cinque stelle è effettuata dal comune competente per territorio sulla base dei requisiti allegati alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglimento del comune.
5. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta da uno a quattro stelle per i campeggi, da due a quattro stelle per i villaggi turistici e con una stella per le mini aree di sosta è effettuata dal comune competente sulla base dei requisiti elencati nelle tabelle allegate alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (*Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta*) ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglimento del comune.
6. Il titolare di una struttura ricettiva di cui ai commi 4 e 5 dichiara al comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.
7. L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche accogliendola o respingendola, con proprio provvedimento, per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del comune equivale al provvedimento di accoglimento.
9. I dati aggiornati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno i comuni trasmettono l'elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.
10. Le strutture ricettive espongono all'esterno e in maniera visibile il segno distintivo della classificazione assegnata.
11. Il comune può procedere in ogni momento anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
12. La Regione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il comune competente, procede all'accertamento dei requisiti rimettendo al comune l'eventuale provvedimento di nuova classificazione.
13. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione di

cui al comma 6 comporta da parte del comune la sospensione dell'attività fino all'accertamento della nuova classificazione.

14. Al primo comma dell'articolo 18 e al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale n.15 del 1984 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro mille ad euro cinquemila".

15. Al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale n.15 del 1984 dopo le parole "esercitata dai comuni" sono aggiunte le parole "e dalla Regione".

16. Alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "con autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad apertura";

b) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "è comunicata";

c) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "l'autorizzazione si intende decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività si intende definitivamente cessata";

d) nell'alinea del comma 3 dell'articolo 10 le parole: "L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto";

e) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: "Sospensione o cessazione dell'attività";

f) al comma 1 dell'articolo 13 le parole: "la revoca della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la cessazione dell'attività";

g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";

h) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "L'autorizzazione è rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "Tale attività può essere esercitata";

i) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "all'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione certificata di inizio attività";

j) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "approvato in sede di autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "indicato nella segnalazione certificata di inizio attività";

k) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "revoca dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dell'attività";

l) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "da uno a tre milioni di lire" sono sostituite dalle parole "da mille a tremila euro";

m) il comma 2 dell'articolo 16 è abrogato;

n) al comma 3 dell'articolo 16 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e le parole "da tre milioni a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle parole "da tremila a dieci mila euro";

o) al comma 4 dell'articolo 16 le parole: "autorizzazioni" e "autorizzazione" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "attività di cui alla presente legge" e "attività", e le parole "sospende le procedure relative alla classificazione e" sono soppresse;

p) al comma 4 dell'articolo 16 le parole "da lire 200.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle parole "da euro cinquecento a euro millecinquecento".

17. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001 le parole: "l'autorizzazione di inizio dell'attività" sono soppresse.

18. L'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2001 è sostituito dal seguente:  
"Art. 10 Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della legge n.241 del 1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento della somma da euro 1550 a euro 4130.

2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 155 a euro 465.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258 a euro 1033.

3. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258 a euro 1033.

4. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa."

19. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15 le parole: "sprovviste dell'autorizzazione, o in maniera difforme da essa" sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge n.241 del 1990," e le parole "da lire =2.000.000= a lire =10.000.000=" sono sostituite dalle parole "da euro duemila ad euro diecimila";

b) al comma 2 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro trecento a euro novecento";

c) al comma 3 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro cinquecento a euro duemila";

d) al comma 4 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro trecento a euro novecento";

e) al comma 5 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro cinquecento a euro duemila";

f) al comma 6 dell'articolo 15 le parole "di lire 100.000" sono sostituite dalle parole "di euro cento";

g) al comma 7 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro cinquecento a euro tremila";

h) al comma 8 dell'articolo 15 le parole: "e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa" sono soppresse.

20. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 4, comma 3, 7, 9, 11 e 17 della legge regionale n.15 del 1984;

b) gli articoli 7, 8 e 15, commi da 6 a 20 della legge regionale n.13 del 1993;

c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5 del 2001;

d) gli articoli 9, 11 e 13 della legge regionale n. 17 del 2001

## SEZIONE V

### Assetto del territorio ed edilizia abitativa

#### Art. 28

#### *Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti*

1. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).

*Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19*

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell'articolo 6 *bis* le parole "del proprietario del fondo agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imprenditore agricolo" e dopo le parole "dell'azienda agricola" e prima del punto sono aggiunte le parole: ", compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo";

b) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 *bis* (Recupero dei complessi produttivi dismessi)

1. Ai comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività produttive, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Sono, quindi, autorizzabili, da parte dei competenti Uffici municipali, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare, progetti che prevedono:

a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20 per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge, e dalla vigente normativa regionale;

b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia nell'ambito dell'area coperta e/o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal comune, e vi sia la disponibilità dell'area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento;

c) eventuali modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, e, comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive;

d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le condizioni per l'armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento.

3. Gli interventi previsti al comma 2, per il recupero, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell'ambito di complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei comuni subordinatamente all'acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono

tali vincoli.”.

Art.30

*Attività di nuova edificazione per l'edilizia residenziale sociale*

1. Dopo il comma 153 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2013, è inserito il seguente:  
“153 bis. Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.”.

Art. 31

*Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13*

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale) la parola “dodici” è sostituita dalla seguente “trentasei”.

SEZIONE VI  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Art. 34

*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11*

1. Alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3 dell'articolo 18 sono soppresse le parole: *"da redigere a cura"*;
- b) il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:  
"4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 10 e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale.";
- c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 dell'Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi) è sostituita dalla seguente:
- d) "a) il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all'anno nel periodo definito dal Regolamento di cui al comma 3, adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale."

Art. 35

*Acque minerali e termali*

1. Per soddisfare la fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, la procedura selettiva per l'individuazione delle risorse termominerali di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), è espletata in sede di rilascio del permesso di ricerca.

2. Alla legge regionale 8 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente:  
"3 bis. L'ufficio amministrativo regionale competente, al quale è pervenuta istanza di rilascio di permesso di ricerca, provvede a darne adeguata pubblicità sul BURC mediante un avviso pubblico in cui si rende nota l'intenzione di affidare il permesso di ricerca attraverso criterio selettivo.";
- b) al comma 6 dell'articolo 4 dopo la parola "istanza" sono aggiunte le seguenti parole:  
"L'ufficio amministrativo regionale competente al quale è pervenuta istanza provvede a darne adeguata pubblicità sul BURC."
- c) il numero 1) lettera c) comma 8 dell'articolo 36 è abrogato;
- d) il numero 2) lettera c) comma 8 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:  
"2) euro 1.000,00 per le attività che precedono lo sfruttamento della risorsa mediante scambio termico ed utilizzo in piscina.";
- e) dopo il comma 1 dell'articolo 38 è inserito il seguente:  
"1 bis La mancata adozione del piano regionale di settore non è di ostacolo al rilascio o al rinnovo delle concessioni. In ogni caso, entro centottanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di settore, ciascuna concessione di cui alla presente

legge è assoggettata a verifica, da parte dell'ufficio competente, sulla base dell'esito del confronto tra risultanze del piano e programma di sfruttamento".

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni vincolano le risorse indicate dall'articolo 36, comma 12, della legge regionale 8 del 2008, dandone evidenza contabile nei rispettivi bilanci.

#### Art. 36

##### *Canone per l'uso delle acque pubbliche*

1. Ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo e di un canone minimo in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa.

2. In sede di prima attuazione gli importi dei canoni annui e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica per ciascun uso sono stabiliti dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale. Con la stessa deliberazione può essere stabilito l'importo della cauzione dovuto ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 1775 del 1933.

3. Con apposito provvedimento della direzione regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e dei canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

#### Art. 37

##### *Conferimento di funzioni amministrative ai comuni*

1. La Regione riconosce le comunità montane come collettività presenti sul territorio.

2. Gli enti di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), sono estinti decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni da esse esercitate sono trasferite ai comuni che le svolgono in forma anche associata ai sensi della vigente normativa statale. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono individuati i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Entro i termini previsti dal comma 1 i consigli generali delle comunità montane approvano il rendiconto di gestione comprendente il conto di bilancio e il conto del patrimonio al 31 dicembre 2013 e i risultati e il bilancio della gestione. Alla data della estinzione prevista dal comma 1 gli organi delle comunità montane decadono.

4. Al fine della definizione e della estinzione delle attività e passività derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale e di natura pubblicistica discendenti dalle competenze amministrative gestite precedentemente dalle estinte comunità montane, il Presidente della Giunta regionale nomina quattro commissari di liquidazione. I commissari di liquidazione si avvalgono delle strutture tecniche delle comunità montane secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data della loro estinzione, nonché delle strutture regionali, e terminano i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento mediante l'adozione di un piano di liquidazione e di riparto da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta regionale. Gli atti adottati dai commissari di liquidazione sono esenti da ogni imposta o tassa regionale.

5. I commissari di liquidazione hanno facoltà di alienare i beni delle estinte comunità montane per il ripianamento delle passività con priorità al pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e delle spese per il personale.

6. Le sopravvenienze attive e passive, accertate successivamente alla data di estinzione delle comunità montane sono registrate nella contabilità delle gestioni liquidatorie unitamente alle risultanze degli atti approvati dagli organi delle comunità montane ai sensi del comma 2.

7. I commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, hanno potere di accesso a tutti gli atti della estinta comunità montana.

8. Il personale dipendente dalle estinte comunità montane è ripartito fra i comuni a cui sono conferite le funzioni amministrative ai sensi del comma 1. In ogni caso, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia, il predetto personale verrà assorbito con contratto di lavoro di natura privatistica.

9. La Regione promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Promuove inoltre in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, la corresponsione di incentivi al pensionamento.

10. Il personale trasferito dalle comunità montane estinte ad altro ente, secondo le disposizioni della presente legge, mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, esclusivamente con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

11. La legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) è abrogata dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 38

##### *Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10*

1. L'articolo 9 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Direttore generale)

1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell'Agenzia per la Protezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.

2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche (vecchio ordinamento, laurea specialistiche (LS) ex D.M. n. 509/1999, laurea magistrale (LM) ex D.M. n. 270/2004), o titolo equipollente secondo i decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in organizzazioni complesse del settore.

3. L'incarico di direttore generale ha una durata variabile da tre a cinque anni.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAC, ed esercita i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Co.R.I. di cui all'articolo 8, e degli altri compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:

a)

l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b)

la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c)

la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d)

l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e)

l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f)

lla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPAC;

g)

lla verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito servizio ispettivo, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h)

lla redazione e l'invio alla Giunta e al Consiglio della Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i)

lla stipula di contratti e convenzioni;

j)

lle relazioni sindacali;

k)

tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. In caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso del direttore generale di ARPAC, la sostituzione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico.

6. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, può avvalersi di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra i dirigenti di ruolo di ARPAC con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conferisce l'incarico secondo le procedure regolamentate dall'Ente.

7. Al direttore generale è attribuito il trattamento normativo di cui al CCNL dell'Ente di provenienza mentre quello economico è pari al trattamento economico previsto per un direttore generale della Giunta regionale. La retribuzione di risultato è fissata nella misura del 15 per cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'ARPAC si applica il trattamento normativo ed economico previsto per un dirigente di Struttura complessa del ruolo sanitario.

8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un disegno di legge di riordino dell'ARPAC, che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, anche al fine di armonizzarne le disposizioni con i provvedimenti normativi di riforma delle province.

9. Sino all'adozione della legge di riordino di cui al comma 8 resta fermo il commissariamento di ARPAC, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013, n. 521 (Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 – Direttore generale ARPAC – Determinazioni).".

10.

#### Art. 39

##### *Incentivi alle imprese con procedura negoziale – Contratto di programma regionale*

1. Nei contratti di programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale) stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento, l'incremento occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dell'impresa occupati presso le unità produttive agevolate dal contratto, rilevato nell'esercizio a regime e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di firma del medesimo contratto.

SEZIONE VII  
Trasporti e diritto alla mobilità

Art. 41

*Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e altre disposizioni in materia di TPL*

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), è così modificata:
- a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al primo periodo del comma 1, sono sopresse le parole “, e di intesa con il Consiglio delle autonomie locali,” e la parola "massimi";
    - 2) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.";
    - 3) al comma 3 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";
  - b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;
  - c) l'articolo 11 è abrogato;
  - d) al comma 6 dell'articolo 27 sono sopresse le seguenti parole “, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dall'articolo 28.”;
  - e) l'articolo 28 è abrogato;
  - f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) il comma 1 le parole "e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10" sono sopresse;
    - 2) i commi 4 e 6 sono abrogati;
  - g) al comma 1 dell'articolo 31 le parole "secondo le competenze loro attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2013";
  - h) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

"Art. 31-bis Verifica regolarità e qualità servizi di TPL

1. La Regione e gli enti locali interessati nell'ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2013. con

il supporto di ACAM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. L'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell'articolo 1, comma 301, numero 7, della legge del 24 dicembre 2012 n. 288 (Legge di Stabilità), per via telematica, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, alla Regione e all'ACAM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri Enti pubblici in possesso di adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi della Missione 10 del Bilancio Regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”.

- i) il comma 8 dell'articolo 32 è abrogato;
- j) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";
- k) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1)  
Il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.”;
  - 2)  
Il comma 3 dopo le parole "sono stabilite" sono aggiunte le seguenti: "la durata,";
  - 3)  
Il secondo periodo del comma 3 è soppresso.
- l) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:  
“Art. 40 *Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico*  
1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.  
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio

- specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. L'inosservanza dell'obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:
    - a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
    - b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice oltre le spese di notificazione.
  4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta:
    - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
    - b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.
  5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.
  6. Se l'utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulta regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro.
  7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro.
  8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari. L'azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la documentazione probatoria.
  10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
  11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    - b) godere dei diritti civili e politici;
    - c) aver frequentato con esito favorevole, un corso di idoneità di cui al comma 12.
  12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di trasporto, con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
  13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di

cui al comma 12.

14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, è emessa dal responsabile dell'azienda di trasporto.
  15. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.
  16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di trasporto ed i km effettivamente percorsi ed inoltre una relazione su tutti gli eventi che hanno comportato l'intervento delle forze di polizia.
  17. E' fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.
  18. La legge regionale 13 agosto 1998, n.13, è abrogata.”;
- m) all'articolo 41 vengono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "ai sensi dell'articolo 8, comma 4," e le parole "in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie." sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis Agli oneri relativi alle attività di manutenzione straordinaria, mobilità sostenibile, ITSC e controllo e sanzioni, di cui agli articoli 15, 16, 40 e 42, si provvede con risorse pari al 3 per cento degli stanziamenti di cui ai singoli programmi della missione 10 del bilancio regionale di previsione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”;

l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

“Art. 42 ITSC – Intelligent Transport System della Campania

1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell' Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACAM) , realizza il progetto – Intelligent Transport System della Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;
- b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci pericolose (progetto Ulisse);
- c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;
- d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue

- componenti lo spostamento del singolo viaggiatore;
- e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi di trasporto anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;
  - f) sistema di security rivolto all'utenza ed agli operatori;
  - g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri enti competenti in ambito regionale;
  - h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, al fine di assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.
2. Per conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego dell'ITSC, la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:
- a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale "Muoversi in Campania", per una più ampia fruizione da parte dell'utenza ed un significativo incremento delle sue funzionalità;
  - b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione dell'ITSC, per conseguire l'interoperabilità e la coerenza dell'ITSC con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;
  - c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;
  - d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell'utilizzo delle applicazioni ITSC;
  - e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;
  - f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;
  - g) sviluppo, nell'ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call).
3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.
4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica *Muoversi in Campania* rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Previa convenzione d'uso, chiunque può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.
5. Gli enti proprietari delle strade e concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le

informazioni di cui all'articolo 5 comma 9 del decreto 1 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste.”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, come modificata dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.
3. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 la parola "Unicocampania" è sostituita dalla seguente "integrato";
  - b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) è abrogato.
5. Alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 83 dell'articolo 1 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente "provvedimento";
  - b) dopo il comma 90 è inserito il seguente:  
"90 *bis* Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.”.

#### Art. 42

##### *Disposizioni per particolari categorie di veicoli*

1. I veicoli, individuati dall'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali dell'articolo 63, comma 4 della legge 342 del 2000, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobils Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.
2. I motoveicoli, individuati dall'articolo 63, comma 2, della legge 342 del 2000, accedono ai benefici fiscali dell'articolo 63, comma 4 della legge 342 del 2000, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell'elenco dei motoveicoli di interesse storico redatto annualmente dalla medesima.

#### SEZIONE VIII

##### Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Art. 43

##### Centri socio-educativi semiresidenziali

1. I soggetti erogatori di servizi denominati "Centri socio-educativi semiresidenziali", già autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 (Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori) e finalizzati a

favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, assumono la definizione di "Centri diurni polifunzionali per minori", di cui all'allegato A del regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 16. Detti centri sono provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di 150 unità salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge per la dignità e la cittadinanza sociale e sue successive modifiche e integrazioni.

## SEZIONE IX Tutela della salute

### Art. 44

#### *Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 *bis* della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale), le parole " , ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, " sono soppresse e, dopo le parole "la Regione", sono inserite le seguenti: " , salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma."
2. Al comma 3 dell'articolo 18 *bis* della legge regionale n. 32 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le procedure di cui al presente comma non si applicano in caso di rinnovo dell'incarico del Direttore generale uscente."
3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 *bis* della legge regionale n. 32 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
  - "4. Per il conferimento dell'incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto del servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:
    - a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
    - b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;
    - c) un esperto designato dal Consiglio Superiore di Sanità;
    - d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche ed economiche.
  5. I componenti previsti alle lettere a), c) e d) del comma 4, sono nominati nell'ambito di tre distinte rose di esperti, composte ciascuna da cinque candidati, designati dalle rispettive istituzioni scientifiche indipendenti competenti.
  6. Le designazioni di cui al comma 5 hanno validità triennale."
4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Alla Commissione di cui al comma 4 è demandata, inoltre, la valutazione di idoneità degli aspiranti all'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale di cui al comma 1, nonché la formulazione in ordine alfabetico dell'elenco medesimo, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta regionale. La predetta valutazione è effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina."

SEZIONE X  
Sviluppo economico e competitività

Art. 45

*Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5*

1. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), è posseduta al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali, ancorché la stessa venga prodotta successivamente e comunque prima della concessione dei benefici."

Art. 46

*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 8*

1. Le lettere d) ed e) del comma 6 dell'articolo 18, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), sono sostituite dalle seguenti:

- "d) la presenza nel tratto di strada, prospiciente l'impianto, di un semaforo, di un incrocio, di una curva o di un dosso;
- e) l'impedimento totale o parziale di visuale riguardo ai beni di interesse storico, architettonico ed ambientale, a causa delle strutture dell'impianto;"

## SEZIONE XI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Art. 48

*Proroga termine legge 22 novembre 2010, n. 13*

1. Per consentire l'applicazione delle disposizioni legislative regionali previste per la realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo svolgimento delle attività agricole le cui disposizioni di attuazione sono previste dal regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8 (Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), per l'anno 2014, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale del 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli) è fissato al 30 giugno 2014.

## SEZIONE XII

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Art. 50

*Norme di rafforzamento della rete elettrica regionale*

1. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, una volta che l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.
2. In accordo con l'amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale, al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale, preordinate a garantire lo sviluppo dell'area mediante l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e la regolazione del sistema elettrico.

SEZIONE XIII  
Disposizioni finali

Art. 51  
*Abrogazioni*

1. Il comma 14 dell'articolo 31 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), è abrogato.
2. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2009), è abrogato.
3. Il comma 33 dell'articolo 52 della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), è abrogato.
4. I commi 43 e 183 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), sono abrogati.

Art. 52  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**REGIONE CAMPANIA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE**

**AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di  
carattere ordinamentale e organizzativo  
(collegato alla legge di stabilità regionale 2014)**

# **TITOLO I**

## **RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE**

### **Art. 1**

#### **Pagamenti alle imprese**

La disposizione è volta a definire un termine certo per i pagamenti disposti a favore delle imprese, all'esito della ricognizione dei procedimenti di competenza regionale.

### **Art. 2**

#### **Procedure di spesa su fondi aggiuntivi**

La disposizione intende accelerare le procedure di spesa sui fondi aggiuntivi comunitari e nazionali (FESR, FSE, PAC, FSC e FSR). A tal fine è posto un termine alla Giunta (60 gg.) per la ridefinizione delle procedure amministrative di spesa.

### **Art. 3**

#### **Procedimenti amministrativi in materia ambientale**

La previsione mira alla semplificazione e alla riduzione dei termini dei procedimenti di tutela ambientale di competenza della Regione. A tal fine la Giunta regionale ridefinisce i termini dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle procedure di valutazione e autorizzazione.

### **Art. 4**

#### **Campania Semplice**

Al fine di perseguire la "qualità della normazione" la disposizione in esame intende realizzare un sito internet denominato "Campania Semplice", quale strumento di consultazione di cittadini e imprese attraverso il quale sollecitare osservazioni e proposte migliorative su specifiche normative e definiti settori di attività, in particolar modo al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure amministrative di competenza regionale. Obiettivo finale della consultazione è l'adozione da parte della Giunta, con delibera dei necessari interventi di abrogazione e semplificazione esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a mantenere immutata la disciplina.

### **Art. 5**

#### **Misure per lo sviluppo del territorio regionale e per il sostegno alle imprese e all'occupazione**

La Regione, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore imprenditoriale regionale e per assicurare il sostegno alle imprese che operano nel territorio regionale e favorire l'occupazione in Campania, definisce in armonia con la normativa nazionale e comunitaria i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l'apporto di capitali privati.

A tale scopo la Giunta regionale predispone entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che ne disciplina gli aspetti principali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 6**

#### **Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi**

L'articolo 29, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha apportato modifiche sostanziali al rispetto degli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento alle Leggi 488/1992 e 215/1992.

Si ritiene, che tale agevolazione, possa essere applicata anche alle ditte che hanno beneficiato degli aiuti della ex Misura 1.10 del POR Campania 2000/2006 – bandi "a gestione regionale" - "P 01 – aiuti de minimis per le imprese delle micro filiere turismo ambientale" e "P 02 - aiuti de minimis per le imprese delle micro filiere dell'artigianato tradizionale".

L'applicazione della disposizione anche alle ditte agevolate, che in questa area sentono ancora di più la cronica recessione del momento, potrebbe contribuire alle consistenti spese gestionali derivanti dal

mantenimento degli impegni che hanno concorso alla determinazione del punteggio di merito e di conseguenza alla finanziabilità del progetto.  
Tale proposta non comporta aggravio di spesa a carico del Bilancio della Regione Campania.

#### Art. 7

#### Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5

L'emendamento prevede per i beneficiari di nuovi crediti di imposta la possibilità di fornire una certificazione rilasciata dalla Camera di commercio competente in luogo della visura camerale, purché prodotta prima della conclusione del procedimento.

### TITOLO II INTERVENTI DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO

#### CAPO I

#### Diritto allo studio universitario

#### Artt. 8-16

#### Diritto allo studio universitario

Il presente Capo giunge all'esame dell'Assemblea Consiliare in un contesto mutato rispetto all'epoca della sua approvazione in Giunta risalente a due anni. Infatti il Collegato dà attuazione alla politica di "austerità" avviata dal Consiglio della Regione Campania con la L.R. 4/2011 che prevede la riduzione dei CdA a massimo 5 componenti, la riduzione dei gettoni di partecipazione a massimo 30€ a seduta e la gratuità per la Consulta Regione-Università. Oggi ci troviamo innanzi ad un aumento della tassa regionale, a carico di tutti gli studenti, da 62€ (la più bassa d'Italia) a 140 €, a seguito del D.Lgs. 68/2012 che ha imposto l'unificazione a livello nazionale delle tasse per il DSU. Nonostante questo aumento di introiti, la Regione si trova nell'impossibilità materiale di rimborsare la tassa di 140€ a tutti gli studenti idonei per i vincoli imposti dal patto di stabilità, determinando naturalmente un'criticità paradossale nei confronti della platea studentesca che oltre al danno dell'aumento della tassa patisce la beffa del mancato o ritardato rimborso della stessa. Si aggiunga poi il fondato timore che il recente scandalo della Regione Lazio, possa estendersi anche alle altre Regioni, relativo al mancato controllo sulle dichiarazioni ISEE di pertinenza delle singole Adisu (che nella loro autonomia operano con modalità diverse). Pertanto oggi più che mai è necessario un intervento finalizzato a realizzare un sistema virtuoso in grado di garantire concretamente agli studenti "bisognosi e meritevoli" i servizi previsti non solo "sulla carta" ma anche nella realtà (es. garantire il pagamento delle borse a tutti gli idonei, i sistemi di trasporto, ecc.). Giova ricordare che il diritto allo studio universitario è il complesso di norme che regolano gli interventi per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, la possibilità di accedere ai gradi più alti degli studi, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione. La Regione Campania, in attuazione del Titolo V della Costituzione, che ha ricondotto, alla competenza esclusiva delle Regioni le politiche per il diritto allo studio universitario, con il presente Capo ha adeguato l'assetto organizzativo dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario a criteri di uniformità e snellimento delle procedure, individuando parametri di economicità così come realizzato positivamente da altre Regioni (Edisu Piemonte; Adisu Puglia; DSU Toscana; Emilia Romagna; Laziodisu; Adisu Umbria). Talchè la Giunta, tenuto conto dell'esperienza della legge regionale 3 settembre 2002, n.21 ed in linea con il processo generale di riorganizzazione amministrativa regionale volto alla razionalizzazione dei servizi e dei costi, ridefinisce l'impianto organizzativo del sistema di sostegno alla realizzazione del diritto allo studio universitario. Si è approvato così in Giunta il disegno di legge, giusta delibera n°680 del 6/12/2011, per la costituzione dell'Azienda Unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ADISURC), che si conferma Azienda strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, vedi art.4 del disegno di legge, riunificando le sette aziende in un'unica al servizio delle sette università. L'ADISURC va a sostituire la pregressa organizzazione regolamentata dalla L.R. 21/2002 che prevedeva sette Aziende, tante quante le Università presenti nella Regione Campania, di cui: quattro a Napoli (Federico II, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa), una a Caserta (SUN), una a Benevento (Sannio) ed una a Salerno (Salerno).

Giova ricordare che allo stato attuale ogni Azienda, di cui alla L.R. 21/2002, avente propria autonomia gestionale ed amministrativa è costituita dai seguenti organi: Presidente, Consiglio di Amministrazione (tre rappresentanti della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, vedi L.R. 21 del 6/12/2011 che ha elevato i consiglieri da due a tre, un rappresentante dell'Università, due rappresentanti degli studenti), Collegio di Revisori Conti (costituito da tre componenti di nomina del Consiglio regionale), Direttore Amministrativo, Nucleo di Valutazione/OIV (costituito da 3 componenti) per un totale di novantotto componenti.

Il presente Capo al fine di realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, volendo garantire una tutela unitaria del diritto allo studio universitario, propone la seguente organizzazione: un Presidente, un Consiglio di Amministrazione (costituito da un rappresentante della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, un rappresentante dell'Università, due rappresentanti degli studenti), Consulta Regione-Università (costituita da sette rappresentanti della Regione Campania di nomina del Consiglio regionale, sette rappresentanti dell'Università, sette rappresentanti degli studenti), Collegio di Revisori Conti (costituito da tre componenti), Direttore Generale, Organismo indipendente di valutazione (costituito da tre componenti). Altresì al fine di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali sul territorio regionale si prevedono quattro Responsabili Amministrativi Territoriali. Il tutto per un totale di trentaquattro componenti.

L'ADISURC, con sede legale a Napoli avrà comunque sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno le sedi legali le Università (Caserta, Benevento, Salerno) al fine di non perdere il contatto diretto con la popolazione studentesca presente sull'intero territorio regionale.

Una indubbia assoluta novità è la concertazione con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile.

Con questo intervento la Regione ha avviato una nuova fase per il Diritto allo Studio Universitario, basato da un lato sullo sviluppo delle politiche regionali di sostegno agli studi superiori ed ai relativi servizi, dall'altro l'interazione con i soggetti coinvolti attraverso una maggiore partecipazione delle Università e degli studenti.

Il presente Capo intende garantire l'uniformità degli interventi e delle modalità operative, prestando la massima attenzione ai servizi che allo stato attuale sono stati ridimensionati e tristemente annullati (es. contributo ai trasporti, attività culturali, premi laurea, ecc.). Altresì, per garantire l'effettiva erogazione dei servizi agli studenti capaci e meritevoli al fine di debellare il diffuso fenomeno di dichiarazioni mendaci da parte degli studenti, ha regolamentato un sistema di verifiche e controlli con l'ausilio delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza e con l'applicazione di sanzioni amministrative.

## CAPO II

### Altri interventi

#### SEZIONE I

#### Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Art. 18

#### Modifiche legge regionale 3 novembre 1993, n. 38

L'articolo si propone di consentire il ricorso a procedure semplificate per la dismissione del patrimonio immobiliare disponibile, ordinariamente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) e dall'articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante il ricorso alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con la cassa depositi e prestiti che, in caso di infruttuoso esito degli incanti, acquirerà in suo nome e per suo conto gli immobili.

**Art. 19**  
**(SAUIE s.r.l.)**

La disposizione si pone come obiettivo quello di valorizzare e rendere utili economicamente i beni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ex Patronato Regina Margherita, Istituto "P. Colosimo" pro ciechi di Napoli. Tali beni utilmente ristrutturati possono rappresentare sicuramente fonte di reddito ben superiore alla situazione attuale; si tratta in sintesi di porre la società in house SAUIE nelle condizioni di procedere direttamente all'utilizzo del fondo indicato anche se unicamente per i fini istituzionali chiaramente previsti nel suo Statuto costitutivo.

**Art. 21**

**Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo**

L'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) ha introdotto lo strumento del "piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo" con finalità turistiche e ricreative (ex art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'autorità marittima, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

La Regione Campania, pertanto, nel predisporre il proprio Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD), ha inteso fornire ai Comuni costieri indirizzi nella redazione ed approvazione degli strumenti comunali di disciplina delle attività turistiche svolgentisi sul demanio marittimo da essi amministrato.

Il cd. federalismo amministrativo, introdotto con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 30 marzo 1999, n. 96, ha apportato una rilevante riduzione delle competenze amministrative statali in favore di enti territoriali e locali.

Il quadro è mutato ancor più radicalmente con la nota riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ridefinito le competenze legislative, regolamentari ed amministrative tra Stato e Regioni.

Attualmente il demanio marittimo è amministrato da più soggetti pubblici: alcune ipotesi residuali vedono ancora protagoniste le amministrazioni statali (Capitanerie di Porto e Autorità portuali; cfr. art. 105, d.lgs. n. 112/1998; l. 28 gennaio 1994, n. 84); la gran parte delle aree demaniali marittime e del prospiciente mare territoriale è invece oggetto di gestione regionale o comunale.

In Regione Campania, in particolare, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del combinato disposto normativo di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dell'articolo 42 del d.lgs. n. 96/1999, nonché dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dell'articolo 6 della legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio.

La Giunta regionale della Campania, con delibere n. 3744 del 14 luglio 2000 ad oggetto "Attuazione d. lgs. 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" e n. 1971 dell'11 maggio 2001 ad oggetto "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 96/99. Con allegato", ha pertanto preso atto del mutato assetto di competenze ed ha trasmesso i fascicoli relativi alle concessioni demaniali marittime non portuali ai Comuni costieri competenti per territorio.

Con le citate delibere n. 3744/2000 e n. 1971/2001 la Giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento e controllo, si è peraltro riservata di approvare, previa acquisizione dei pareri dei Sindaci, il piano di utilizzo delle spiagge di cui all'art. 6 del DL 400/1993 (previsione da ultimo confermata con deliberazione n. 395 del 28 marzo 2006).

**SEZIONE II**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**Art. 22**

**Modifica alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6**

La disposizione, in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi di erogazione, si rende necessaria al fine di assegnare, scaduto il termine indicato per la valutazione qualitativa delle iniziative, il contributo secondo i criteri quantitativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c).

**SEZIONE III**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**SEZIONE IV**  
**Turismo**

**Art. 24**

**Modifica alla legge regionale 10 maggio 2012, n. 10**

La disposizione va nella direzione della liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, attuando, di fatto, il novellato articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010), il quale demanda "alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti". La modifica si prefigge l'obiettivo, considerata la crisi economica e il conseguente calo della clientela, di favorire gli imprenditori del settore turistico-balneare liberalizzando gli orari per le attività accessorie favorendone l'incremento.

In considerazione che il settore turistico-balneare è sempre più rivolto a soddisfare le esigenze di una clientela locale ed internazionale pretenziosa, in attesa della redazione del P.U.A.D. e considerata la grave crisi ed incertezza economica, la presente modifica si prefigge di consentire un adeguato sviluppo del turismo balneare salvaguardando l'offerta turistica della nostra fascia costiera.

**Art. 25**

**Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11**

Le disposizioni previste nel presente articolo aventi carattere di "manutenzione normativa" della legge in rubrica (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), si ritengono necessarie per diverse motivazioni come di seguito specificato:

- quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c) si rende necessario per sostituire o eliminare il riferimento ad "albi" e far quindi riferimento ad "elenchi" aventi natura meramente ricognitiva, in quanto esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271/2009;
- al comma 1, lettera d) si prevede per lo svolgimento dell'attività d'interprete turistico il riconoscimento presso la Camera di Commercio competente per territorio;

- al comma 1, lettera e) si prevede la soppressione del rappresentante sindacale nelle commissioni d'esame a tutela per le professioni turistiche a tutela della terzietà e imparzialità della commissione, nonché della necessità di assicurare la più ampia partecipazione degli interessati in linea con l'apertura del mercato alla concorrenza (art. 18, d.lgs 59/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/CE).
- al comma 1, lettera f) si propone di eliminare il requisito dell'idoneità fisica all'esercizio della professione, non essendoci in materia vincolo di normativa statale, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di competenza regionale;
- il comma 1, lettera g) dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 11 che prevede l'incompatibilità delle "attività professionali" con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o presso enti pubblici e privati, prescrizione di incompatibilità parzialmente superata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, laddove, all'art. 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo, per cui la necessità dell'abrogazione;
- il comma 1, lettera h) prevede la sostituzione dell'articolo 13 avente ad oggetto la revoca e la sospensione della licenza, essendo l'esercizio delle professioni turistiche subordinato alla sola abilitazione per tutti i cittadini dell'UE ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. "Legge europea 2013"), la licenza si configura come regime autorizzatorio vietato dalle norme comunitarie; tali disposizioni previste dalla lettera h) introducono, in particolare, sanzioni attinenti la prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

#### **Art. 27**

#### **Disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta**

Alla luce delle norme statali di semplificazione dell'apertura e trasferimento delle attività economiche si rende necessario l'adeguamento della normativa regionale in materia di strutture turistiche ricettive. Le disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta hanno lo scopo di innovare e semplificare le procedure di classificazione da parte dei titolari delle attività introducendo l'autocertificazione in luogo delle autorizzazioni comunali previste dalle leggi regionali n.15 del 1984 e n.13 del 1993. Anche l'assegnazione della denominazione lusso prevede l'autocertificazione da parte del titolare e per la fissazione di adeguati e circostanziati criteri si rimanda all'adozione di un provvedimento della Giunta Regionale. A fronte della introduzione dell'autocertificazione si modificano altresì alcune parti della normativa citata in materia di vigilanza e di sanzioni confermando la funzione dei comuni ma prevedendo la possibilità di interventi regionali in casi di inadempienza o in presenza di reclami.

#### **SEZIONE V**

#### **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

#### **Art. 28**

#### **Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti**

La disposizione in oggetto mira al recupero dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. E' ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 15/2000.

#### **Art. 29**

#### **Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19**

Comma 1, lettera a).  
La vigente legge regionale n. 19/2009 e s.m.i., rappresenta una opportunità per il rilancio dell'economia regionale e per l'occupazione, ancorché non abbia raggiunto quei risultati tanto auspicati. La limitata chiarezza di alcune disposizioni normative e la mancanza di un'adeguata politica attuativa da parte dei comuni, hanno determinato una consistente battuta d'arresto, anche se negli ultimi anni siano state

presentate numerose proposte di intervento ancora in attesa di istruttoria e di maggiori interventi legislativi a chiarimento dell'attuale articolato normativo.

L'emendamento è proposto con l'obiettivo di introdurre alcune specificazioni a supporto dell'attività degli uffici comunali, in grado da rendere più agevole l'azione di rilascio dei titoli abilitativi.

Comma 1, lettera b).

La disposizione del secondo comma è volta a promuovere e agevolare la riqualificazione, il recupero ed il riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi in attuazione del comma 9, dell'articolo 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

#### **Art. 30**

##### **Attività di nuova edificazione per l'edilizia residenziale sociale**

Nelle more dell'adozione di una disciplina regionale organica sul contenimento dell'uso dei suoli ai fini edificativi il comma 153 si prefigge l'obiettivo di disincentivare, quanto meno per l'edilizia convenzionata/agevolata, la costruzione di alloggi su aree "vergini" privilegiando il recupero di immobili.

La proposta di emendamento reca la disciplina transitoria necessaria per una chiara applicazione della norma in oggetto, anche a quei procedimenti ancora in itinere, avviati sulla base di specifici stanziamenti statali per i quali non si sia ancora pervenuti al provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento.

Pertanto per ripristinare un quadro di chiarezza legislativa è necessario esplicitare che tali procedimenti si concludono sulla base della disciplina precedente.

Il regime transitorio parte dalla data del 22 maggio 2013 corrispondente all'entrata in vigore della legge regionale 5/2013 e si sostanzia in un arco di tempo congruo per le finalità fin qui rappresentate.

#### **Art. 31**

##### **Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13**

Vi sono stati comuni virtuosi che hanno approvato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L'articolo 9, comma 6 della legge n. 13/2008 ha previsto che tali comuni adeguino il PUC entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro tale termine si attivano i poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n.16/2004, articolo 39, comma 1.

Al fine di evitare di penalizzare proprio i Comuni che si sono dotati del PUC ma che non sono riusciti a completare l'adeguamento del Piano entro il termine di dodici mesi, è stato richiesto dalla Provincia di Caserta di adeguare tale termine in modo analogo a quanto effettuato per i Comuni che non hanno ancora provveduto ad approvare i PUC in sostituzione dei vigenti piani. Il termine previsto nella modifica legislativa su riportata è pari a trentasei mesi.

### **SEZIONE VI**

#### **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

#### **Art. 34**

##### **Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11**

La previsione si rende necessaria per rendere più duttile e flessibile l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà comunale nelle aree interne e di alta collina del territorio campano, che sempre più sono esposte al rischio dello spopolamento e della desertificazione, fenomeno dannoso non solo per l'impoverimento del tessuto sociale in tali aree, ma anche per gli impatti potenzialmente pericolosi sugli equilibri idrogeologici e sul fenomeno degli incendi boschivi.

La disposizione, inoltre, facilita anche l'attuazione di alcune Misure del PSR Campania, in particolare della Misura 214 - "Pagamenti agroambientali", per la quale sono pendenti diversi contenziosi presso il TAR Campania, a causa di talune discrasie presenti tra il bando della Misura stessa e il previgente articolato della LR n. 11/96.

#### **Art. 35**

##### **Acque minerali e termali**

Per soddisfare la fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, si prevede che la procedura selettiva per l'individuazione delle risorse termominerali è espletata in sede di rilascio del permesso di ricerca.

Inoltre benché l'art. 38 della legge regionale 8/2008 preveda l'adozione del piano delle acque, ad oggi non esiste regolamentazione in merito. Tale situazione ha portato, di fatto, alla sospensione delle concessioni minerarie apportando, oltre al contenzioso, gravi danni alle aziende. Le disposizioni proposte permetterebbero di dare certezza ai titoli concessori, con le conseguenze positive per il prosieguo delle attività.

Con tali modifiche, inoltre, si tende a sanare una situazione di disparità tra le aziende termali che pagano i contributi ai comuni in proporzione al fatturato, e gli alberghi con sola piscina termale, per i quali, viceversa, è previsto sempre un contributo di € 2.000,00.

#### **Art. 36**

##### **Canone per l'uso delle acque pubbliche**

Con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) lo Stato conferisce alle Regioni (art. 89) tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica (funzioni rese attuative a far data dall'1/1/2001 con DPCM 12 ottobre 2000), in particolare, conferisce la funzione di determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico (art. 89, comma 1, lettera i)) e dispone l'acquisizione a favore delle Regioni medesime dei proventi ricavati (art. 86, comma 2).

Considerata l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che abroga la legge 36/1994, la quale stabiliva l'aggiornamento annuale dei canoni di derivazioni di acqua nonché i canoni minimi per i singoli usi, in base al tasso di inflazione programmata, ed in attesa di un'organica disciplina legislativa regionale in materia di demanio idrico, l'articolo proposto appare necessario per determinare gli importi dei canoni demaniali e dei canoni minimi per l'uso di acqua pubblica dovuti alla Regione Campania.

#### **Art. 37**

##### **Conferimento di funzioni amministrative ai comuni**

La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali.

Nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, si tende a valorizzare il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini. Tra gli obiettivi quello di risparmiare più risorse possibili nei costi di gestione per liberarne per la cura del territorio, i servizi alla persona e il sostegno alle imprese.

Pertanto le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 12/2008 sono estinte decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni da esse esercitate sono conferite ai comuni che le svolgono in forma anche associata tra loro.

Al fine di definire le attività e le passività derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale discendenti dalla gestione delle estinte comunità montane, il Presidente della Giunta nomina quattro commissari liquidatori.

Il personale delle ex comunità montane mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento ai comuni.

Si dispone l'abrogazione della legge regionale 12/2008.

#### **Art. 38**

##### **Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10**

Con il presente articolo si ridefiniscono compiti, attribuzioni, durata dell'incarico, trattamento economico e normativo del direttore generale dell'ARPAC (Agenzia per la Protezione ambientale della Campania), il cui incarico viene ad essere conferito dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente e scelto, ispirandosi a criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, tra i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo della Giunta regionale, dell'ARPAC medesima o di altro Ente pubblico regionale, non economico.

Al comma 2, infine, si prescrive alla Giunta regionale di presentare al Consiglio un disegno di legge di riordino dell'ARPAC.

#### **Art. 39**

##### **Incentivi alle imprese con procedura negoziale – Contratto di programma regionale**

La disposizione chiarisce le modalità con le quali si determina l'incremento occupazionale a regime delle unità produttive delle imprese agevolate dai contratti di programma regionale di cui alla legge regionale 12/2007. Obiettivo della norma è quello di evitare le notevoli incertezze sul piano operativo attualmente esistenti.

### **SEZIONE VII**

#### **Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **Art. 41**

##### **Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e altre disposizioni in materia di TPL**

Le disposizioni del comma 1 dell'articolo modificano la normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale (LR 3/2002) come di seguito specificato:

comma 1, lettere a) punti 1, 2 e 3, b), d), e) punti 1 e 2, f) e n) punto 1 - tali proposte emendative sono finalizzate all'armonizzazione della legge regionale n.3/2002 con la successiva legge regionale n. 5/2013 la quale ha designato la Regione quale Ente di Governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL). In particolare:

al punto 1 della lettera a) eliminando la parola "massimi" i Comitati di Indirizzo del TPL potranno decidere concordemente sulle tariffe;

al punto 2 della lettera a) la modifica specifica come viene definito il livello tariffario nel caso dei servizi aggiuntivi;

al punto 2 della lettera e) la proposta di abrogazione del comma 6 dell'articolo 30 si prefigge l'armonizzazione della legge regionale n.3/2002 alle attuali norme di settore nazionali e comunitarie;

comma 1, lettera g) - l'introduzione dell'articolo 31-bis è finalizzato ad armonizzare la normativa regionale alla normativa statale di settore che impone un adeguamento del monitoraggio e del controllo

dell'esercizio dei servizi di TPL al fine di trasferire i dati all'Osservatorio Nazionale. Obiettivi sono il miglioramento del controllo sui contratti di servizio e quindi la riduzione degli sprechi, nonché la fornitura di un miglior servizio ai cittadini, da cui l'introduzione del nucleo degli ispettori regionali;

comma 1, lettera i) - la proposta è finalizzata a semplificare la procedura attraverso la quale si definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi, al fine di perseguire il miglioramento qualitativo del servizio ai cittadini;

comma 1, lettera l) - punti 1, 2 e 3 - il combinato delle modifiche si prefigge di migliorare e chiarire la procedura per la richiesta e la autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico autorizzati;

comma 1, lettera m) - con la sostituzione dell'articolo 40 si ridefiniscono le modalità di esercizio del controllo e l'applicazione delle sanzioni a carico degli utenti del servizio di trasporto pubblico, attribuendo e definendo i requisiti del personale incaricato ad accertare e contestare le violazioni (agenti di polizia amministrativa). Di conseguenza viene abrogata la LR 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione);

comma 1, lettera n), punto 2 - si stabilisce la quota parte degli stanziamenti destinati alla mobilità sostenibile, alla manutenzione straordinaria, al funzionamento dell'ITSC e all'esercizio dell'attività di controllo ed irrogazione delle sanzioni all'utenza;

comma 1, lettera o) - la sostituzione dell'articolo 42 intende realizzare un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche "Intelligent Transport System" (ITSC) a supporto di tutti i comparti della mobilità regionale (collettiva, individuale e trasporto merci) e per tutte le modalità di trasporto (gomma, ferro e mare). Attività che prevede la realizzazione di sistemi di:

- monitoraggio del trasporto veicolare su strada e delle flotte aziendali (con particolare attenzione a quelle che trasportano merci pericolose);

- bigliettazione elettronica integrata;

- informazione al pubblico attraverso canali di comunicazione standard e innovativi (qual'è la piattaforma telematica "Muoversi in Campania");

- sistemi di security rivolti sia all'utenza che agli operatori.

Le modifiche previste al comma 2, intendono attualizzare la legge regionale 15/2005 con l'introduzione della bigliettazione elettronica e il nuovo sistema tariffario.

Le modifiche previste ai commi 3 e 4 perseguono finalità di semplificare delle procedure e di manutenzione normativa.

#### **Art. 42**

##### **Disposizioni per particolari categorie di veicoli**

La disposizione prevede che gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall'articolo 63 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 possano accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa statale. La norma ripropone quanto previsto dalla richiamata normativa statale, limitandosi a riconoscere anche l'Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC) quale soggetto competente a rilasciare apposito certificato.

Tale disposizione non comporta aggravio di spesa a carico del Bilancio della Regione Campania.

#### **SEZIONE VIII**

##### **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **Art. 43**

##### **Centri socio-educativi semiresidenziali**

I centri diurni polifunzionali per minori rappresentano un servizio articolato in spazi multivalenti che si collocano nella rete dei servizi sociali territoriali con lo scopo di offrire possibilità di aggregazione al fine di prevenire situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e identificazione con figure adulte significative.

La disposizione si rende necessaria per consentire, provvisoriamente, a detti centri di ospitare almeno 150 unità salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

#### **SEZIONE IX**

##### **Tutela della salute**

#### **Art. 44**

##### **Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32**

L'articolo in esame oltre a modificare il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge LR 32/1994 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale), laddove prevede il rinnovo del Direttore generale per una sola volta purché in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 1, ed a modificare il comma 3 prevedendo la non applicazione delle procedure previste in caso di rinnovo dell'incarico al Direttore generale uscente, sostituisce i commi 4, 5 e 6 ed in particolare:

- al comma 4 modifica la composizione della commissione incaricata di effettuare le valutazioni per la nomina di Direttori Generali;
- al comma 5 definisce la procedura di nomina degli esperti "esterni" all'amministrazione regionale;
- al comma 6 stabilisce la durata triennale delle nomine.

Infine è aggiunto il comma 6-bis con il quale si demanda alla commissione la valutazione di idoneità degli aspiranti all'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttori generali nonché la formulazione dell'elenco medesimo da sottoporre a successiva approvazione della Giunta regionale.

### **SEZIONE X**

#### **Sviluppo economico e competitività**

#### **Art. 45**

##### **Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5**

La disposizione si ritiene necessaria al fine di attestare la regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali anche se prodotta successivamente ma sempre e comunque prima della concessione dei benefici.

#### **Art. 46**

##### **Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 8**

La disposizione si propone di riformulare talune previsioni della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) che pongono divieti di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di superare difficoltà interpretative relative alla loro applicazione.

### **SEZIONE XI**

#### **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

#### **Art. 48**

##### **Proroga termine legge 22 novembre 2010, n. 13**

Premesso che le Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5) disciplinano le "Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole":

con delibera di G.R. n. 335 del 08.08.2013 è stato approvato il "Regolamento di attuazione nelle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole" (burc n. 52 del 30 settembre 2013) il predetto Regolamento 6 dicembre 2013 n. 8 è stato pubblicato sul BURC n. 70 del 09 dicembre 2013. per lo svolgimento delle proprie attività di coltivazione e per poter accedere alle misure di aiuto pubblico previste dalla programmazione 2014 -2020 è necessario, da parte delle aziende, possedere i titoli

abilitativi richiesti, tra cui la concessione/autorizzazione/permesso a costruire e/o la regolarizzazione degli impianti serricoli esistenti;

Considerato che:

1. la fase di concertazione e di condivisione, cui hanno partecipato le Organizzazioni professionali agricole, gli Ordini e i Collegi professionali, l'Anci, i Consorzi di bonifica, il Dipartimento di Idraulica dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché l'iter amministrativo di approvazione e di pubblicazione del Regolamento, si sono protratti oltre i tempi previsti.

2. che la legge finanziaria regionale 6 maggio 2013, n. 5 all'art 96 prevede al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la regolarizzazione degli impianti serricoli

Ritenuto che, dati i tempi ristretti, occorra una proroga del predetto termine al 30 giugno 2014, per consentire la corretta applicazione del Regolamento.

Ritenuto, inoltre, che al fine di favorire la corretta applicazione della norma, occorra integrare l'articolo 1 della legge n. 13 del 22 novembre 2010 nel senso che le amministrazioni comunali accertati i requisiti soggettivi, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/2010, anche in assenza del rispetto dei parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 della legge 8/95 e della legge 7/96.

## **SEZIONE XII**

### **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

#### **Art. 50**

#### **Norme di rafforzamento della rete elettrica regionale**

Le disposizioni dell'articolo in oggetto sono necessarie entrambe a rafforzare la rete elettrica regionale. Infatti, il primo comma consente un più rapido passaggio delle opere di connessione alla rete elettrica al gestore ed il secondo pone un obiettivo strategico rispetto alla necessità di bilanciare i picchi produttivi delle FER non controllabili con fonti rinnovabili e produzione controllabile.

## **SEZIONE XIV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 51**

#### **Abrogazioni**

Commi 1, 2 e 3.

Il complesso monumentale e paesaggistico denominato Real Sito di Carditello, situato nel territorio del Comune di San Tammaro, è oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere (n. 578/2003). La Regione Campania, con diverse disposizioni di legge regionale, ha manifestato la volontà di tutelare il bene e preservarne la relativa destinazione a finalità pubbliche, anche con l'acquisizione al proprio patrimonio.

Lo stato della procedura innanzi al Giudice dell'esecuzione ha visto, successivamente, manifestare il concreto interesse al sito anche da parte del Ministero dei Beni Culturali (cfr. nota MBAC – UDCM GABINETTO 0023116 -23/12/2013), ragion per cui, attesi anche gli oneri iniziali e di gestione che si accompagnerebbero all'esercizio del diritto di prelazione che potrebbe essere esercitato in base all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, e tenuto conto del fatto che il Comune di San Tammaro non intende esercitare il diritto di prelazione, la Giunta regionale con Deliberazione n. 622 del 2013, ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione sul sito, favorendone in tal modo l'acquisizione all'amministrazione dello Stato.

La stessa deliberazione n. 622 del 2013 ha conferito mandato al Direttore generale delle Risorse Strumentali di procedere all'elaborazione di un disegno di legge per l'abrogazione delle previsioni legislative regionali difformi dal disposto deliberativo.

Pertanto la modifica normativa proposta si rende necessaria per dare esecuzione alle previsioni contenute nella Deliberazione.

Comma 4

La disposizione dell'art. 1, co. 43, della legge finanziaria regionale 2013, detta una norma transitoria in sede di prima attuazione dell'art. 18-bis della legge regionale 32/1994, come modificato dalla medesima l.r. 5/2013, che – anche a seguito delle ulteriori modifiche al richiamato art. 18-bis – perde ogni ulteriore utilità e può essere abrogata.

La disposizione dell'art. 1, co. 183, della legge finanziaria regionale 2013 attribuisce alla Giunta e al Consiglio regionale il diritto di procedere ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi, in modo da comparare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri prezzo-qualità utilizzati da CONSIP. Il Governo ha impugnato questa previsione lamentando che, così disponendo, la Regione Campania differisce alla data di scadenza dei contratti in essere l'adeguamento dei prezzi, in violazione con l'effetto di automatica inserzione nei contratti in essere dell'immediato diritto di recesso della PA contraente, introdotto dal DL 95/2012 sulla cd. Spending Review (art. 1, comma 13). Una volta chiarita la diretta applicabilità dell'inserzione automatica della clausola sul diritto di recesso anche nei contratti stipulati dalle PA regionali la disposizione è diventata inutile e può essere abrogata.

## **Art. 52**

### **Entrata in vigore**

Disposizione tecnica ai sensi dell'articolo 55, comma 2 dello statuto.

**REGIONE CAMPANIA**

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA  
AL DISEGNO DI LEGGE**

**AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di  
carattere ordinamentale e organizzativo  
(collegato alla legge di stabilità regionale 2014)**

**Artt. 8-16**  
**Diritto allo studio universitario**

L'articolo 15 "Norma finanziaria" dispone quanto segue:

*"Agli oneri di cui al presente capo si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla missione 4, programma 4. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.*

*Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione del presente capo sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario. "*

Copertura finanziaria in bilancio

Il capitolo ha sufficiente dotazione finanziaria per il corrente esercizio.

Riduzione della spesa

La presente proposta comporta una notevole riduzione dei costi da imputare al drastico taglio degli organi di gestione (si passa da 7 organi di gestione ad 1) ed alla diminuzione dell'importo dei gettoni di presenza per i consiglieri di amministrazione (si passa da € 108,00 ad € 30,00), pertanto la prevista riduzione dei soli costi di gestione è pari ad oltre euro 800.000,00 annui.

Altresì vi saranno benefici anche per la gestione risorse umane in quanto con la legge è prevista una riorganizzazione delle strutture esistenti al fine di migliorare la distribuzione delle stesse, recuperando l'efficienza interna e dall'altro valorizzando tutte le risorse umane disponibili mediante un impiego ragionato e radicato sul territorio con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni funzionali.

Inoltre la rimodulazione del modello organizzativo faciliterà in maniera uniforme l'introduzione di nuove e più moderne prassi aziendali nonché di efficienti strumenti di monitoraggio e controllo che nella nuova struttura consentirà agli organi dell'ADISURC di essere informati con tempestività e precisione sulle performance operative, economiche e finanziarie dell'intera struttura.

Particolare attenzione sarà prestata anche nella gestione del patrimonio immobiliare dell'ADISURC per l'individuazione di infrastrutture territoriali uniche (su base provinciale) al fine di ottenere un tangibile recupero di efficacia tra l'utilizzo degli immobili di proprietà ed i fitti passivi sostenuti oggi dalle Adisu anche con un'immediata riduzione degli oneri di manutenzione e sorveglianza (es. accorpamento locali delle attuali 4 Adisu presenti nella provincia di Napoli).

Infine le sinergie della fusione delle attuali 7 Adisu nell'ADISURC comporteranno notevoli risparmi economici determinati:

- dalla centralizzazione degli acquisti (aumento del potere d'acquisto verso i fornitori di beni e servizi e gestione unica delle gare);
- dallo "sharing" nell'utilizzo dei beni strumentali e di tutti i beni facenti parte del patrimonio mobiliare dell'ADISURC riducendo la quantità di acquisiti per l'azienda;
- dalla concentrazione dell'attività di comunicazione e divulgazione (es. riduzione spesa di gestione informatica da 7 siti web a 1 solo sito).

Pertanto la prevista riduzione complessiva di spesa tra costi di gestione e tra altre forme di economie è stimata in oltre 1.000.000,00 di euro annui rispetto al pregresso modello organizzativo delle sette Adisu.